

**Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana
in liquidazione**

Milano, 23 aprile 2012.

Gentile Signora / Egregio Signor

.....
.....
.....

Oggetto: Stato della liquidazione dell'Ente.

Con la presente, che in parte contiene informazioni a Lei già note essendo presenti anche nella relazione al bilancio 2010, pubblicato nel giugno 2011 nel nostro sito Internet, riteniamo opportuno ripercorrere sinteticamente le vicende accadute negli ultimi anni per poi riferire gli avvenimenti più recenti della liquidazione dell'Ente. Con l'occasione Le raccomandiamo di accedere periodicamente al sito del Fondo www.fondocomit.it dove Ella potrà tenersi aggiornato sugli ultimi sviluppi della situazione.

In particolare ricordiamo che nel 2006 il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in armonia con quanto stabilito dalle Fonti Istitutive nell'Accordo 10.12.2004, aveva provveduto

- = a liquidare il patrimonio immobiliare del Fondo, mediante una complessa operazione di dismissione dagli esiti largamente superiori alle più rosee aspettative
- = e ad erogare (trasferire per quanto concerne gli Attivi) in conto capitale il valore attualizzato delle rendite, così di fatto completando il riconoscimento ai Partecipanti di quanto contabilizzato nel bilancio 2004 (complessivamente circa € 670,8 mln).

Sull'inatteso "di più" (sul quale nessuno aveva fatto affidamento) sono poi sorte numerose controversie in svariati Tribunali circa i criteri di ripartizione del rendimento del bilancio 2005 (conseguente all'operazione di liquidazione del patrimonio immobiliare sopra indicata) adottati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e poi ribaditi dal Collegio dei Liquidatori. L'insorgere di questi giudizi, promossi soprattutto da ex Partecipanti e da Pensionati 1998/1999, non ha consentito ai Liquidatori (nominati, nel dicembre 2006, dal Tribunale di Milano tra i Consiglieri del Fondo, subito dopo la dichiarazione di estinzione dell'Ente da parte della Prefettura di Milano) di giungere a una definitiva ripartizione.

Nonostante ciò, nel maggio 2008 i Liquidatori hanno compiuto un'ulteriore erogazione/trasferimento per circa complessivi € 257 mln, limitata alle sole somme non diversamente pretese dalle varie tipologie di ricorrenti.

Contenzioso Ordinario

Nel febbraio 2009 (visto che proseguivano cause in varie parti d'Italia e al fine di tutelare gli interessi di tutti i Partecipanti e di assicurare una liquidazione con esito certo), è stato depositato, con le debite autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, un Piano di Riparto dell'Ente, così da consentire a tutti gli interessati di proporre le proprie, eventuali, contestazioni ripartitorie all'interno di un'unica procedura.

Dopo il deposito del Piano erano stati presentati al Tribunale di Milano n.26 ricorsi di contestazione al Piano stesso da parte di circa 1.250 soggetti prevalentemente interessati a vedere riconosciuto il loro diritto a parte del patrimonio dell'Ente, a discapito di Pensionati e Attivi presenti nel piano di riparto. Il Tribunale, nel novembre 2010 decidendo sui 26 ricorsi - pur ritenendo valida la

./.

procedura di liquidazione seguita dal Fondo e corretto il ricorso a un procedimento che attuasse le regole del riparto e garantisse il conseguimento della quota di spettanza di patrimonio residuo nel confronto fra le diverse categorie di aventi diritto, o pretesi tali – aveva dichiarato la nullità del Piano di Riparto per motivi procedurali.

Avverso tali decisioni nel dicembre 2010 i Liquidatori del Fondo avevano proposto 26 reclami alla Corte d'Appello di Milano.

Nel frattempo, nel luglio 2010, era stato raggiunto un Accordo tra ANPEC (Associazione Nazionale Pensionati e Esodati COMIT) e UNP (Unione Nazionale Pensionati Banca Commerciale Italiana), Accordo sul quale il Collegio dei Liquidatori si era confrontato con le Autorità Vigilanti (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP e Presidente del Tribunale di Milano) e le Fonti Istitutive.

Trattandosi di un'ipotesi di sistemazione che si reggeva per il caso che con essa il contenzioso venisse a cessare o a ridursi in maniera così drastica da consentire ulteriori erogazioni in tempi relativamente ravvicinati, si era reso necessario verificare fra i potenziali aventi diritto il livello di consenso sulla soluzione prospettata da ANPEC e UNP; il Fondo aveva dunque inviato una lettera, nel gennaio 2011, ai soggetti interessati alla possibile attuazione dell'Accordo intervenuto tra ANPEC e UNP.

La soluzione prospettata non modificava i criteri del Piano di Riparto e nella sostanza prevedeva uno scambio fra raggruppamenti di Pensionati senza toccare i cd. "attivi" in quanto tali.

Destinatari di detta lettera erano dunque i Pensionati e gli Eredi e coloro che avevano presentato ricorso avverso il Piano di Riparto depositato dal Fondo. La comunicazione non era stata invece inviata agli "Attivi" in quanto la loro posizione non sarebbe stata modificata in senso peggiorativo dall'Accordo.

Nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo fra ANPEC e UNP avesse raccolto dissensi in misura limitata, il Fondo (visto il consenso implicitamente manifestato dalla massa di Partecipanti ed ex Partecipanti o potenziali aventi diritto) avrebbe cercato di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune.

Ad esito della lettera inviata, il Fondo vide manifestarsi n. 476 casi di dissenso a fronte di n. 6.987 ricevute di ritorno.

All'udienza del 10 marzo 2011, il Fondo aveva ribadito alla Corte d'Appello di Milano la richiesta di approvazione del Piano di Riparto depositato nel febbraio 2009 (con gli aggiustamenti resisi necessari per l'accantonamento di importi portati dalla nota vertenza subentrata – ed in corso – con l'Agenzia delle Entrate), sottoponendo alla Corte Giudicante anche la soluzione prospettata dall'Accordo trovato fra le opposte Associazioni di Pensionati, se questa fosse stata ritenuta una modalità adeguata di pronta conclusione della vicenda liquidatoria.

La stragrande maggioranza dei soggetti presenti in causa (oltre un migliaio di persone) aveva assunto conclusioni sostanzialmente favorevoli alla soluzione prospettata dall'Accordo; purtroppo nel luglio 2011 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo del Fondo senza dar seguito alla soluzione contenuta nell'Accordo ANPEC-UNP; l'effetto "pratico" di questa decisione è stato il differire la ripartizione del patrimonio, che la Corte d'Appello subordinava ad alcune ulteriori formalità.

Il Fondo ha quindi approfondito (anche con i propri consulenti) l'esame delle 25, identiche, sentenze rese nell'estate dalla Corte d'Appello di Milano. Dal confronto che ne era seguito - in particolare con le Autorità di Vigilanza - i Liquidatori avevano deciso di non impugnare quelle decisioni (nonostante risultassero criticabili sotto più di un profilo) per cercare di ridurre i tempi della liquidazione; tuttavia alcune controparti hanno proposto ricorso in Cassazione e quindi al Fondo non è rimasta altra scelta che procedere a propria volta a impugnare tutte le sentenze, per evitare che l'unitaria procedura liquidatoria rischiasse di portare a decisioni diverse fra giudizi impugnati ed altri no.

Contenzioso fiscale

Nel luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento, prima al Fondo poi alla società Beni Stabili Spa, per maggiori imposte che ritiene dovute in relazione alla cessione del patrimonio immobiliare effettuata nel 2006 dal nostro Ente. Fondo e Beni Stabili avevano proposto ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che li ha respinti, obbligando i ricorrenti a pagare all'Agenzia delle Entrate quanto asseritamente dovuto in circa 116 milioni di Euro.

Il pagamento fu effettuato dal Fondo e da Beni Stabili Spa a metà per ciascuno, con riserva di chiedere all'Agenzia delle Entrate la restituzione qualora la decisione della Commissione Tributaria Provinciale venisse riformata in sede di impugnazione. Inoltre i due soggetti hanno espresso reciproca riserva di rivalersi l'uno sull'altro per quanto pagato, nel senso che il Fondo sostiene che gli importi erogati per questa vicenda fiscale, se in definitiva risultassero dovuti, dovrebbero gravare per intero su Beni Stabili Spa, mentre Beni Stabili Spa sostiene il contrario.

Di conseguenza si provvede ad accantonare un importo sufficiente a coprire il rischio massimo; a tal fine sulle somme previste per la distribuzione nel Piano depositato, dovette considerarsi sospesa fino all'esito della vicenda suddetta una quota corrispondente a complessivi Euro 100 milioni (ritenendo che il restante rischio sia coperto da altri attivi del Fondo non ancora inclusi fra quelli formanti oggetto di riparto nel Piano in esame); tale quota da accantonare venne imputata ai rendimenti del 2005, anno nel quale è stato contabilizzato il rendimento conseguente all'operazione immobiliare oggi contestata.

Con sentenza depositata nel dicembre 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha integralmente accolto gli appelli presentati dal Fondo e da Beni Stabili Spa.

Il Fondo ha subito richiesto e poi ottenuto il rimborso dell'imposta di Euro 58,2 milioni versata in corso di causa (oltre interessi).

Sempre in un'ottica acceleratoria, il Fondo ha altresì fatto notificare la sentenza alla Agenzia delle Entrate, che l'ha impugnata in Cassazione nei termini di legge: il giudizio dunque prosegue innanzi alla Corte di Cassazione e quindi la disponibilità degli importi contestati dal Fisco è subordinata alla decisione finale che assumerà la Corte.

** ** *

Alla luce di quanto sopra e anche a fronte delle varie richieste provenienti da Partecipanti - che lamentano l'allungamento dei tempi per l'erogazione dell'ultima parte dell'attivo patrimoniale del Fondo - il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto importante fare il punto della situazione con questa comunicazione, anche per chiarire nuovamente quello che si può (e si cerca di) fare e quello che il Fondo non può autonomamente decidere (essendo in corso giudizi sui criteri di ripartizione e sugli importi richiesti dal Fisco e dovendo comunque rendere conto alle Autorità di Vigilanza).

Il Collegio - sempre attraverso il confronto con le Autorità Vigilanti e con le Fonti Istitutive, oltre che con le Associazioni di Pensionati - ha operato e continua ad operare al fine di addivenire ad una, quanto più possibile rapida, conclusione della procedura di liquidazione (pur in una situazione particolarmente complicata sia per la novità delle questioni da un punto di vista procedurale, sia per il perdurare di conflitti fra diversi gruppi e categorie di soggetti che chiedono delle somme al Fondo, ma in pratica pretendono che altri loro ex colleghi prendano "di meno" o non ricevano più nulla).

Infatti:

- a. nel maggio del 2008 i Liquidatori hanno erogato un ulteriore acconto (distribuibile a ciascun iscritto senza intaccare le somme diversamente pretese oggetto di contenzioso);
- b. visto il forte contenzioso in essere sui criteri di ripartizione (che vedono fronteggiarsi le aspettative di ex colleghi Partecipanti al Fondo), il Collegio ha depositato il Piano di Riparto e informato in vario modo tutti affinché ciascuno potesse far valere le proprie ragioni sui criteri da seguire;

- c. in questo modo il Collegio ha posto le basi per evitare che le cause di chi contesta i criteri di ripartizione potessero andare avanti all'infinito in varie parti di Italia. Da quel momento in poi molti Tribunali hanno considerato improcedibili i giudizi individuali, che sono stati così scoraggiati, vista l'esistenza di una procedura generale in corso a Milano;
- d. in questa procedura sui criteri di distribuzione, il Fondo - su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano - è partito dal Piano di Riparto perché si trattava di distribuire il residuo attivo del patrimonio (in una situazione di eccedenza dunque opposta all'insolvenza, che avrebbe richiesto la predisposizione di uno stato passivo);
- e. ma il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, senza entrare nel merito dei criteri di riparto adottati, hanno dichiarato nullo il Piano di Riparto;
- f. pur non condividendo tale impostazione, proprio al fine di accelerare la procedura di liquidazione, il Collegio aveva ritenuto di non fare ricorso in Cassazione;
- g. purtroppo, come già detto, altri ex Iscritti hanno proposto loro ricorso in Cassazione, sostenendo una tesi per la quale non ci sarebbe più un'unica procedura di liquidazione. Questa soluzione procedurale sarebbe pericolosissima perché vorrebbe dire riaprire la possibilità di fare nuove singole cause in tutta Italia, con tempi di decisione infiniti e possibile contrasto di giudicati. Il Fondo ha quindi dovuto impugnare tutte le 25 identiche sentenze, anche per evitare che l'unica procedura ripartitoria portasse a decisioni diverse fra sentenze impugnate e non impugnate;
- h. sempre nel tentativo di accorciare al massimo i tempi di discussione, il Fondo in data 21 marzo 2012 ha fatto depositare in Cassazione un'istanza di trattazione prioritaria dei giudizi sul piano di riparto *“alla luce della numerosità dei soggetti interessati alle decisioni (circa ventimila, ben oltre i già numerosi 1200 soggetti circa parti dei summenzionati giudizi), dell'età avanzata di buona parte di essi, e del valore anche sociale della vicenda”*. Il Collegio dei Liquidatori ha così fatto scrivere ai propri consulenti in questa istanza: *“il Fondo si fa carico di inoltrare a codesta Suprema Corte le molteplici sollecitazioni pervenute da numerosi Pensionati e associazioni, tutti desiderosi (come i Liquidatori del resto) di contenere il più possibile i tempi delle decisioni; infatti prima si sarà definitivamente espressa codesta Suprema Corte nei giudizi summenzionati (per avviare a soluzione la vicenda in un senso o nell'altro) e prima le migliaia di soggetti interessati dalla vicenda liquidatoria potranno vedere soddisfatte le - talora contrapposte - pretese”*;
- i. in alcuni giudizi in Cassazione sul Piano di Riparto è stata riproposta da alcuni (con ricorso incidentale) la questione della efficacia dell'Accordo ANPEC-UNP. Il Collegio dei Liquidatori ha deciso che il Fondo (nelle sue difese in questi giudizi) confermasse la posizione tenuta in appello per consentire un'accelerazione della liquidazione e cioè che *“qualora la soluzione prospettata dall'Accordo fra le opposte associazioni di Pensionati venisse considerata dalla Corte Giudicante una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria”* per il Fondo va bene approvare il Piano di Riparto secondo i criteri contenuti nel piano depositato il 24.2.2009, ma con le integrazioni apportate dall'applicazione del summenzionato Accordo (ovviamente a patto che la soluzione valga per tutti e non solo nei giudizi in cui è stato proposto ricorso incidentale).

Questo è il comportamento tenuto dai Liquidatori: in ogni occasione essi (nei limiti consentiti dal loro ruolo e fatti salvi i diritti di ciascuno che sono all'esame dei Giudici) hanno cercato di dare impulsi positivi per accelerare la liquidazione e non ha senso lamentarsi col Fondo per lungaggini attribuibili a (peraltro legittime) scelte altrui.

Purtroppo in questo contesto, nonostante il comportamento e le intenzioni dei Liquidatori, la liquidazione del residuo attivo del patrimonio del Fondo corre il rischio di prolungarsi per un periodo al momento nemmeno definibile.

Anche per questo motivo il Fondo in questi mesi ha incontrato sia le Associazioni ANPEC e UNP (che si erano fatte promotrici dell'Accordo), sia le Organizzazioni Sindacali.

Sempre al fine di accelerare il processo di liquidazione, in tali incontri i Liquidatori hanno nuovamente manifestato la loro convinta disponibilità ad esaminare proposte di soluzioni anche extra giudiziali, purché condivise dalle parti interessate e giuridicamente sostenibili (altrimenti subito altri soggetti farebbero nuovi ricorsi e i Liquidatori non potrebbero comunque concludere la liquidazione in presenza di contestazioni da parte di ex Colleghi Comit). Tale disponibilità viene qui ribadita, con spirito costruttivo

** ** *

Con l'occasione, e per opportuna conoscenza, si allega un prospetto che riepiloga la situazione contabile a Lei riferita.

** ** *

Con i migliori saluti

**Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana
in liquidazione
I Liquidatori
A. Baccherini – P. De Sarlo – A. Elia**

Allegato

Gentile Signora / Egregio Signor

.....

Con la presente, al fine di riepilogare la situazione contabile a Lei riferita, Le comunichiamo i seguenti dati che tengono conto dell'accantonamento per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, come indicato nel piano di riparto, e non comprendono i rendimenti della Gestione Vecchi Iscritti successivi al 2007.

Tuttavia le contestazioni in corso sul Piano di Riparto (dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Milano e ora all'esame della Cassazione) non consentono certezze sugli importi spettanti né sui tempi di erogazione.

€	Capitale iniziale di liquidazione
€	Rendimento 2005 al netto dell'accantonamento (nella misura di Euro 100 mln) per contenzioso con Agenzia delle Entrate
€	Rendimento vincolato
€	Rendimento 2006
€	Rendimento 2007
€	Totale
€	Somma degli importi già trasferiti